

Comune di Riese Pio X

REGOLAMENTO SPECIALE SULLA NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

**Approvato con deliberazione consiliare n.7 del 17.02.2005
Ripubblicato all'albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 09/03 al 23/03/2005
Esecutivo il 24/03/2005**

REGOLAMENTO SPECIALE SULLA NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE.

CAPO I – GENERALITA', NUMERO E TIPO D'ARMA.

ART.1

Gli appartenenti alla Polizia Municipale , ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

Il responsabile del servizio è il consegnatario delle armi.

ART.2 – NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il Sindaco, con un suo provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Comando di Polizia Municipale. Tale provvedimento ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Il numero massimo delle armi in dotazione equivale al numero degli addetti di cui all'art.1, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

ART.3 – TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE.

L'arma in dotazione degli addetti di cui all'art. 1 è una pistola semiautomatica e/o a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della L.18.04.1975 n.110 e successive modifiche.

CAPO II . MODALITA' E CASI DI TRASPORTO D'ARMA.

Art.4

I Servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono portare l'arma di cui sono dotati, con ordine del Comandante sono i seguenti:

- a) servizi di pattuglia, pronto intervento;
- b) servizi di vigilanza e protezione della casa comunale;
- c) servizi notturni
- d) eventuali servizi speciali stabiliti dal Comandante.

Per i servizi sopraelencati, l'arma viene assegnata in via continuativa ai sensi del D.M.I. 04.03.1987 n.145. Il provvedimento con il quale si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco e deve essere revisionato annualmente. Il provvedimento deve essere comunicato al Prefetto e deve essere annotato su un apposito documento che l'addetto alla Polizia Municipale deve avere sempre con sé.

Art.5

L'assegnatario dell'arma in via provvisoria, ritirerà l'arma all'inizio del servizio ed al suo termine dovrà consegnare la medesima al responsabile di turno incaricato delle armi in dotazione al Comando , che ne curerà la registrazione ed i controlli stabiliti dal D.M.I. 04.03.1987, n.145.

L'arma deve essere consegnata e ritirata scarica. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in apposito locale ove devono essere affisse , ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art.6

Agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della stessa anche fuori servizio su tutto il territorio comunale, nel tragitto per raggiungere il proprio domicilio dal luogo di servizio e viceversa.

Per il personale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento.

A tutti gli appartenenti al Comando, in possesso dei requisiti di cui all'art.1, è consentito il porto per recarsi presso il Poligono di Tiro di Bassano del Grappa.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, per soccorso o in supporto o collaborazione, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate e con il consenso scritto del Sindaco.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuato servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza.

CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art.7

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltrechè custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti a cassette facilmente raggiungibili anche dai familiari.

Art.8

L'arma ed il funzionamento assegnati in via continuativa, dovranno essere restituiti al Comando:

- a) qualora venisse meno la qualifica di agente di P.S.
- b) durante il periodo di aspettativa;
- c) quando l'assenza dal servizio attivo superi i giorni 30 e ne sia stata fatta specifica richiesta dal consegnatario;
- d) tutte le volte in cui sia disposto dall'Amministrazione e/o dal Prefetto.

Al rientro in servizio, sarà cura del dipendente provvedere al ritiro di quanto depositato.

Art.9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi o munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 04.03.1987, n.145.

Art.10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 04.03.1987, n.145 e della L.28.05.1981, n.286.

Art.11

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.